

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 17-803

**Legge 241/1990 - articolo 2 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Sanita'.**

A relazione degli Assessori Ferrero, Quaglia:

Premesso che:

- la legge n. 241 del 07/08/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina, all'articolo 2, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- la legge n. 69 del 18/06/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), ha apportato importanti modifiche alla legge n. 241/1990 relativamente alla riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Atteso che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 così come da ultimo modificata:

- prevede, al comma 2, il termine di trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- prevede, al comma 3, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;
- consente, al comma 4, di prevedere termini superiori ai novanta giorni, ma comunque entro i centoottanta giorni, esclusivamente nei casi in cui sussista un giudizio sulla indispensabilità di tale previsione in relazione ad esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati nonché alla particolare complessità del procedimento.

Visto che:

- l'articolo 10 della legge n. 69/2009 ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 29 della legge n. 241/1990;
- il comma 2 bis dell'articolo 29 della legge n. 241/1990 stabilisce che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, gli obblighi per la pubblica amministrazione di:
  - garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo;
  - individuarne un responsabile;
  - concluderlo entro il termine prefissato;
  - assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa;
  - fissare la durata massima dei procedimenti.

Considerato che:

- l'articolo 7 comma 3 della legge n. 69/2009 stabilisce che le regioni e gli enti locali devono adeguarsi ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 69/2009;
- con Circolare prot. n. 3503/DB0502 del 24/02/2010 avente ad oggetto: "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a cura del Nucleo per la

semplificazione, è stato disposto il censimento dei procedimenti regionali al fine di adeguare i termini di conclusione alle disposizioni della novellata legge n. 241/1990;

- la ricognizione è stata condotta attraverso la predisposizione di schede riepilogative dei procedimenti amministrativi contenenti l'indicazione dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, finalizzata allo studio delle caratteristiche proprie di ciascuno e all'eventuale rideterminazione dei predetti termini in ossequio ai nuovi disposti normativi.

Rilevata, in considerazione di quanto precisato, la impellente necessità di individuare, nelle more della revisione della legge regionale n. 7/2005 e dell'adozione del regolamento regionale di definizione dei termini, così come previsto dal Decreto 12 gennaio 2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi non prefissati inserendoli in due allegati alla presente deliberazione, di cui uno (Allegato A) relativo procedimenti con termine di conclusione fino a 90 giorni e l'altro (Allegato B) relativo ai procedimenti con termine di conclusione superiore ai novanta giorni e fino a un massimo di 180 giorni e stabilire altresì, per ciascun procedimento, il responsabile dello stesso.

Considerato che nell'ambito della Direzione Sanità, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di procedimento contenute negli allegati A) e B) alla presente deliberazione.

Precisato che, con riguardo ai procedimenti di cui all'Allegato B) i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni, si è ritenuto opportuno raggrupparli per gruppi omogenei sulla base della seguente motivazione:

– particolare complessità del procedimento dovuta all'elevato numero delle istanze presentate o dei soggetti coinvolti: procedimenti nn. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17;

– particolare complessità del procedimento dovuta alla complessità delle verifiche tecnico-amministrative o sanitarie connesse che richiedono il coinvolgimento, nell'ambito dell'iter istruttorio, di organismi interni ed esterni all'Amministrazione regionale competenti in materia di accertamento dei requisiti tecnico-strutturali, progettuali o sanitari (Commissione regionale per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata, Commissioni di vigilanza e servizi ASR, Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari – ARESS, Ordine Farmacisti, Gruppo tecnico regionale di coordinamento della Rete regionale delle Ausilioteche, Commissione regionale di II istanza per la revisione dei giudizi di non idoneità nell'ambito della medicina sportiva, Commissione regionale ex L.R. 43/86, Commissione regionale ex art. 2 L. 74/74): procedimenti nn. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16.

Quanto sopra premesso e considerato;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 2-9520 del 2 settembre 2008;

vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato A);

- di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata superiore a 90 giorni e fino ad un massimo di 180 giorni, elencati nell'allegato B),

entrambi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato